



Ordinanza N° 126/2020

Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID - 19.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 del 09 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 03 maggio 2020";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" (G.U. Serie Generale n. 165 del 02/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" (G.U. Serie Generale n. 172 del 10/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n. 187 del 27 luglio 2020);

Visto il DPCM del 13/10/2020 "Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il DPCM del 18/10/2020 "Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA, facenti funzioni, n. 80 del 25 ottobre 2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020;

Atteso che nel territorio comunale e nel comprensorio negli ultimi giorni si sono verificati casi positivi al virus Covid-19, tra cui un medico di base che opera nel territorio comunale anche se non residente nel comune;

Considerato che si rende opportuno adottare misure restrittive necessarie al contenimento della diffusione del virus;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA:

- con decorrenza **04/11/2020** e fino al **08/11/2020**, a scopo cautelativo, la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado compreso l'asilo nido;
- la sospensione, a scopo cautelativo, del mercato settimanale, nelle giornate del **05 e 12 novembre 2020**;
- la chiusura temporanea, a scopo cautelativo, con decorrenza **04/11/2020** e fino al **08/11/2020** delle strutture sportive ubicate nel territorio comunale e precisamente: - campo sportivo comunale; - bocciofilo; - campo da tennis; - palazzetto dello sport; - palestra comunale.

DISPONE:

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e la diffusione di avvisi sul territorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Filadelfia;
 - Polizia Municipale del Comune di Filadelfia;
 - Prefettura di Vibo Valentia;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;
 - Stazione dei Carabinieri di Filadelfia;
 - Unità di Crisi Covid 19 Regione Calabria.

AVVERTE CHE:

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.


Il Sindaco
Maurizio De Nisi